



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO ATTUAZIONE PNRR

(Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152)

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 265 del 6 novembre 2021; in vigore dal 7 novembre 2021.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 3

1. Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche (art. 1) 3
2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2) 6
3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 3)..... 7
4. Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4).. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 10

1. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari (art. 5)..... 10
2. Velocizzazione dell’approvazione dei progetti ferroviari (art. 6) 10
3. Modifiche alla disciplina delle ZES (art. 11)..... 11
4. Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata (art. 30)..... 12
5. Disposizioni in materia di Alitalia (art. 44) 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA..... 13

1. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (art. 7)..... 13
2. Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (art.25) 13
3. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali (art. 27) 13
4. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 28)..... 14
5. Fondo per la Repubblica digitale (art. 29) 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 15

1. Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8) 15
2. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti (art. 9, comma 1 e commi 3-18) 16
3. Misure per la riduzione dei tempo di pagamento della PA (art. 9, comma 2) 17
4. Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR (art. 23)..... 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 18

1. Risorse idriche (art. 16) 18
2. Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17)..... 19

3. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18).....	19
4. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	20
1. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20).....	20
2. Piani integrati (art. 21)	20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA.....	21
1. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende (art. 47)	21
2. Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia art. 48).....	22
3. Prevenzione collaborativa (art. 49)	24
DISPOSIZIONI VARIE	25
1. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni (art. 33)	25
2. Fondi per il rilancio del sistema sportivo (art. 46)	25

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche (art. 1)

L'articolo è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4 del PNRR.

Si riconosce – al comma 1 - un **credito d'imposta, fino all'80 per cento**, delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5, realizzati a decorrere dal 7 novembre fino al 31 dicembre 2024. Si precisa che sono ammissibili all'incentivo, in base al disposto del comma 11, anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quest'ultima data.

Beneficiari della misura sono: imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici (comma 4).

Il credito di imposta viene riconosciuto per le **spese relative ai seguenti interventi** (comma 5):

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e la riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in base alle disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), funzionali agli interventi di cui alle sopra indicate lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività negli stabilimenti termali;
- e) spese per la digitalizzazione, come previste all'articolo 9 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Tali interventi – come indicato al comma 6 - devono essere conformi ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 in tema di "danno significativo agli obiettivi ambientali".

Al comma 2 si stabilisce che, per i medesimi interventi e destinatari, è riconosciuto, oltre al credito d'imposta descritto, **un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute** per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Il contributo, è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque nel limite massimo di 100.000 euro:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al comma 3 si stabilisce che **gli incentivi** - credito d'imposta e contributo a fondo perduto - sin qui citati **sono cumulabili**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi realizzati, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al successivo comma 8. Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento. Un'anticipazione in misura massima del 30% del contributo potrà essere concessa dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei previsti requisiti di solvibilità, o da intermediari finanziari iscritti all'albo, ovvero di cauzione.

Riprendendo quanto disposto al comma 5, sono incluse fra le spese ammissibili - tanto per la misura di credito d'imposta quanto per quella di contributo a fondo perduto - anche quelle per il servizio di progettazione, per eseguire gli interventi citati, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Tutte le spese ammissibili sin qui indicate, per la parte non coperta dagli incentivi di credito d'imposta e contributo a fondo perduto, possono fruire, secondo quanto previsto al comma 7, del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", se almeno il 50% di tali spese riguarda interventi di riqualificazione energetica. L'accesso al finanziamento del Fondo è subordinato alle disponibilità del medesimo, a legislazione vigente, e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Relativamente alla sola misura di credito d'imposta, esso è utilizzabile, come previsto al comma 8, solo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l'applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente: non concorre alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa - di cui all'articolo 61 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - né delle componenti del reddito d'impresa - di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo DPR.

Il comma 9 stabilisce che, entro 30 giorni dal 7 novembre 2021, verrà pubblicato dal Ministero del turismo, sul sito istituzionale, un avviso con le **modalità applicative per l'erogazione degli incentivi** di cui alle misure sin qui descritte, inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi. I soggetti che presenteranno le istanze di ammissione lo faranno in via telematica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Come previsto al comma 10, gli incentivi - sia del credito d'imposta sia del contributo a fondo perduto - verranno erogati, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l'anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, che verrà comunicato con avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Per finanziare la sola misura di credito d'imposta, di cui al precedente comma 1, interviene, come disposto al comma 13, un'ulteriore autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro nel 2022, il cui onere viene finanziato con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Per quanto concerne gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, il comma 12 stabilisce che ad essi si continuano ad applicare, ai fini del credito di imposta, le disposizioni di cui all'articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale - del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (rispetto al quale, si evidenzia, che l'articolo 13 prevede sia riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per due - e non più tre - periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019).

In base al disposto del comma 14 gli incentivi sin qui esposti, compreso quello di cui al comma 12, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, devono rispettare i limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis" è quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul *temporary framework*.

Il Ministero del turismo provvederà, entro il 31 marzo 2025, secondo quanto stabilito al comma 15, ad aggiornare gli standard minimi uniformi sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, inclusi condhotel e alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di produzione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione

alberghiera adottati a livello europeo e internazionale: la norma verrà dettata con decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata.

Con il comma 16 vengono abrogati i commi 2 ter e 5 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il comma 17 indica la copertura degli oneri degli incentivi sin qui esposti, ad esclusione di quello di cui al comma 12, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2)

L'articolo 2 è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.4 "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4 del PNRR.

Si istituisce, al **comma 1**, una "Sezione speciale turismo" all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Mediocredito Centrale - di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - per la concessione di garanzie su finanziamenti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, ed alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. La misura è destinata altresì alla concessione di garanzie su finanziamenti destinati ai giovani di età fino a 35 anni che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

La sezione speciale presenta una dotazione complessiva di 358 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2021, 58 per il 2022, 100 per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione delle garanzie sui finanziamenti erogati dovrà rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie sul meccanismo del Fondo, inclusi la decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, che approva il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, ed il Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. E' inoltre previsto che l'intervento, in fase di attuazione, debba rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Oggetto delle garanzie, come previsto al **comma 2**, potranno essere i finanziamenti o portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale - nel rispetto dei contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 sul principio "non inquinare significativamente" - o finalizzati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti.

In base a quanto disposto dal **comma 3**, le garanzie a valere sulla sezione speciale vengono rilasciate gratuitamente, a favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e per importi massimi fino a 5 milioni di euro per singola impresa. Inoltre, successivamente alla scadenza della disciplina emergenziale di cui all'articolo 13,

comma 1 del decreto Liquidità¹ – che prevede la copertura in garanzia diretta dell’80% del finanziamento e la riassicurazione del 100% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia (fino ad un massimo del 90% dell’operazione finanziaria) -, la **copertura massima della garanzia** viene ridotta rispettivamente al 70% in garanzia diretta e all’80% in riassicurazione (fino ad un massimo dell’80% dell’operazione finanziaria), con possibilità di essere incrementata - attraverso l’apporto di contributi da parte di banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici e privati, ovvero con l’intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di SACE S.p.a. - fino all’80 per cento della garanzia diretta e fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione. La sezione speciale può rilasciare garanzie anche a fronte di operazioni di ristrutturazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di almeno il 25% di credito aggiuntivo rispetto al debito in essere del finanziamento da ristrutturare e che abbia un costo minore o una durata maggiore. Le garanzie a valere sulla sezione speciale vengono rilasciate senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria e possono essere concesse anche in favore dei soggetti che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate nei confronti del soggetto finanziatore, purché tale classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020. Per le operazioni di investimento immobiliare, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Inoltre, la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da non oltre tre mesi da parte del soggetto finanziatore, che dovrà poi trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata al soggetto beneficiario sul finanziamento garantito, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Come stabilito al **comma 5**, le Regioni e le Province autonome – così come l’Istituto per il credito sportivo - rendendo disponibili risorse addizionali, potranno, nei casi specificati, concorrere all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione – nei limiti indicati al precedente comma 3 - per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali; potranno altresì provvedere all’istruttoria delle domande di ammissione agli incentivi dell’articolo in analisi, previo accordo con il Ministero del turismo e il Mediocredito Centrale.

Il **comma 6** indica la copertura degli oneri delle misure previste all’articolo in analisi, nell’ambito del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 3)

L’articolo 3 è dedicato all’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4, intervento 4.2.5 del PNRR.

¹ Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40

La disposizione prevede, al **comma 1**, la concessione di contributi diretti alla spesa per interventi - di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro - per la riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro la fine del 2025, in combinazione con i finanziamenti agevolati descritti al successivo **comma 4**.

Gli interventi devono essere conformi, come indicato al **comma 3**, ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 in tema di "danno significativo agli obiettivi ambientali".

La misura, come previsto al **comma 2**, è destinata alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici. Sono incluse le imprese proprietarie degli immobili in cui vengono svolte tali attività.

Il **comma 3** stabilisce che i citati contributi diretti alla spesa sono concedibili nella misura massima del 35% di spese e costi ammissibili e nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Il **comma 4** dispone poi che, a copertura della quota di investimenti non assistita né dal contributo diretto alla spesa né dalla eventuale quota di mezzi propri e risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati, con durata fino a 15 anni comprensivi di periodo di preammortamento di massimo 36 mesi, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), stabilita con delibera del CIPRESS presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, in aggiunta a finanziamenti bancari concessi a condizioni di mercato di pari importo e durata.

Si precisa, al **comma 5**, che gli incentivi previsti dalle misure in analisi - che vengono riconosciuti nel rispetto delle disposizioni vigenti sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del cosiddetto *temporary framework* - sono alternativi rispetto a quelli della misura di contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche di cui al precedente articolo 1, e comunque non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dal 7 novembre 2021 - come stabilisce il **comma 6** - definirà requisiti, criteri, condizioni, procedure e adempimenti per la concessione ed erogazione delle succitate agevolazioni, ivi inclusi le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso dei finanziamenti agevolati di cui al precedente **comma 4**.

Prevede il **comma 7** che le Regioni e le Province autonome, previo accordo con il Ministero del turismo, possono rendere disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle del Fondo per gli investimenti nel settore turistico, per il tramite delle rispettive finanziarie

regionali e provinciali. Stessa cosa potrà fare l'Istituto per il credito sportivo. In tale caso saranno previste forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi.

I finanziamenti attivati per il sostegno agli investimenti previsti all'articolo in analisi possono accedere, in base al disposto del **comma 8**, alle garanzie che SACE è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nei limiti della disponibilità di risorse a legislazione vigente.

Il **comma 9** indica la copertura degli oneri della misura di contributo diretto - nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 - nonché di quella di finanziamento agevolato, nei limiti della dotazione di spesa prevista all'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4)

L'articolo 4 è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4 del PNRR.

Si prevede, al **comma 1**, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, destinato ad agenzie di viaggio e tour operator contraddistinti dall'attribuzione del codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il credito d'imposta - riconoscibile fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 - potrà essere fruito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Le voci di spesa ammesse sono quelle riportate all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con le esclusioni previste al comma 2-bis dell'articolo 9 dello stesso decreto legge. Risulta di tutta evidenza il fatto che alcune delle voci di spesa ivi elencate, che erano state individuate all'epoca per una misura destinata alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e, solo in parte, alle agenzie di viaggi e ai tour operator, non siano applicabili nel caso specifico della misura in analisi, che invece è dedicata esclusivamente ad agenzie di viaggi e tour operator.

E' inoltre previsto che l'intervento, in fase di attuazione, debba rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

In base al disposto del **comma 2**, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza l'applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non concorre, infine, alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa – di cui all'articolo 61 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – né delle componenti del reddito d'impresa – di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo DPR. Il **comma 3** stabilisce che il contributo spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis" e di quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul temporary framework. Il Ministero del turismo provvederà agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato.

Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dal 7 novembre 2021, individuerà - come stabilito al **comma 4** - le modalità applicative delle misure contenute nell'articolo in analisi. Il **comma 5** indica la copertura degli oneri delle misure previste all'articolo in analisi, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari (art. 5)

Per agevolare la realizzazione degli interventi infrastrutturali in ambito ferroviario definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si modificano alcuni articoli del decreto legislativo n.112/2015, istitutivo dello spazio ferroviario europeo unico, semplificando e velocizzando le procedure per l'approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il gestore della rete ferroviaria RFI.

2. Velocizzazione dell'approvazione dei progetti ferroviari (art. 6)

Con l'introduzione nel corpo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 dell'articolo 48 bis – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria – si dispone quanto segue.

Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si prevede la possibilità di affidare i relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo lo schema dell'appalto integrato. La Conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e la determinazione conclusiva approva il progetto, determina la

dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, tiene conto delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta necessari e perfeziona, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato/Regioni-Province Autonome in ordine alla localizzazione dell'opera. Per tali progetti, inoltre - quando finanziati, anche in parte, dalle risorse del PNRR del Piano Nazionale Complementare (PNC) o dei Fondi Strutturali Europei - la valutazione di impatto ambientale avviene secondo i tempi e le procedure semplificate, che si applicano ai progetti rientranti del PNRR, nel PNC, o nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Con riferimento agli interventi in ambito ferroviario elencanti nell'Allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n.108, per la cui realizzazione è stato nominato un Commissario Straordinario (asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; linea ferroviaria Verona - Brennero; linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; linea ferroviaria Roma-Pescara; linea ferroviaria Orte-Falconara) si applicano le riduzioni dei termini procedurali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 che - si rammenta - prevedono, tra l'altro, il dimezzamento dei termini per la valutazione di impatto ambientale e la fissazione in sessanta giorni del limite massimo per esprimere le valutazioni sulla tutela paesaggistica, decorsi i quali scatta un meccanismo di silenzio assenso. Per tutti gli altri interventi ferroviari, i termini per la verifica dell'assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale, nonché per la valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della metà.

Si introducono, inoltre, riduzioni dei termini per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico degli interventi ferroviari e, infine, si dispone che la verifica preventiva degli elaborati progettuali (art. 26 D.lgs. 50/2016) accerti, anche, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi e di valutazione di impatto ambientale e che all'esito positivo della stessa, la stazione appaltante proceda direttamente all'approvazione del progetto in questione.

3. Modifiche alla disciplina delle ZES (art. 11)

Vengono modificati alcuni aspetti legati alla *governance* e al funzionamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 5 e 5bis del decreto legge n.91/2017.

In particolare, la nuova formulazione della lettera a-ter) del comma 1, art. 5, prevede che per ogni ZES operi un sportello unico digitale, realizzato a cura dall'Agenzia della Coesione, presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività, soggetta ad autorizzazione unica, sono tenuti a presentare il proprio progetto. Nelle more della piena operatività di tali sportelli unici, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.

Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui ciascuna ZES può presentare domanda per l'istituzione, al proprio interno, di una zona franca doganale interclusa.

In merito alla conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica prevista per i progetti inerenti alle attività economiche nelle ZES, si dispone - con una modifica all'articolo 5-bis del DI n.91 citato - che in caso di opposizione alla determinazione motivata di conclusione, da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e

delle pubblica incolumità, ovvero delle Regioni, l’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale, su relazione motivata del commissario della ZES, possa convocare la riunione con le diverse Amministrazioni competenti, finalizzata a superare i dissensi e a individuare una soluzione condivisa. In caso di ulteriore mancanza di accordo, l’Autorità politica delegata rimette la questione, con propria proposta motivata, al Consiglio dei ministri.

Nel caso che il progetto per l’insediamento di una nuova attività produttiva nella ZES richieda la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, alla conferenza dei servizi partecipa sempre il Commissario della ZES interessata e in presenza di valutazioni contrastanti tra le diverse amministrazioni competenti, il Commissario può richiedere l’intervento del Consiglio dei ministri, per una valutazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti.

4. Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata (art. 30)

Vengono trasferite dalla società Uirnet spa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le funzioni di soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, al fine di accelerarne l’implementazione e il potenziamento, in coerenza con il cronoprogramma del PNRR. Si prevede, quindi, che gli effetti delle convenzioni stipulate nel corso del tempo con Uirnet spa, per disciplinare l’impiego delle risorse stanziare per la realizzazione della piattaforma, terminino a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, provvede ad accertare ed erogare a Uirnet spa gli eventuali contributi ad essa ancora dovuti, nonché i rimborsi di alcuni costi dalla stessa sostenuti, per effetto delle richiamate convenzioni. La società Uirnet spa, entro il medesimo termine, è tenuta a trasferire al Ministero tutto quanto realizzato, o in corso di realizzazione relativamente alla piattaforma logistica nazionale, nonché quanto necessario per assicurarne il funzionamento. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per lo svolgimento delle attività connesse alla Piattaforma, potrà avvalersi, tramite apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa. Quest’ultima, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall’attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, è autorizzata ad assumere 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale.

5. Disposizioni in materia di Alitalia (art. 44)

Si dispone che il fondo, istituito dall’art. 11 quater, comma 9 del D.L. 73 2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati, voucher o analoghi titoli emessi dall’Amministrazione Straordinaria, a causa dell’emergenza Covid-19, possa essere utilizzato, anche per il rimborso dei richiamati titoli in assenza di legami con tale emergenza. L’indennizzo sarà erogato dall’Amministrazione Straordinaria qualora non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto e non potrà essere superiore all’importo del titolo di viaggio originario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (art. 7)

L'articolo 7, inserisce Difesa Servizi s.p.a. nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga di tale società, in qualità di centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni.

Prevede, inoltre, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, possa avvalersi della Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria. E che tale società sia autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi.

2. Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (art.25)

In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse che hanno incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.

Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore *European Research Council* (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN.

3. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali (art. 27)

Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, l'articolo 27 apporta le seguenti modificazioni al Codice dell'amministrazione digitale:

- estende la possibilità, per le persone fisiche, di eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza;
- prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisca linee guida per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, relativo all'obbligo per pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e

società a controllo pubblico di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico;

- prevede che il Ministero dell'interno provveda costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Si dispone, inoltre, che il Comune, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, possa utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR.

I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

4. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 28)

Le Camere di commercio mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati rende infatti possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici (come l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il registro delle imprese, l'anagrafe delle imprese agricole, l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese.

Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, consentirne l'erogazione e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7 novembre 2021), è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID.

A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

5. Fondo per la Repubblica digitale (art. 29)

Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, viene istituito in via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti, con la finalità di accrescere le competenze digitali, alla formazione e all'inclusione digitale.

Le modalità operative e di intervento del Fondo, nonché la sua organizzazione e la sua governance, saranno definite attraverso un successivo protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel medesimo protocollo saranno inoltre definite le caratteristiche e le regole di funzionamento del Comitato strategico di indirizzo, a cui è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente, cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati.

Alle fondazioni che decideranno di alimentare il Fondo, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo stesso per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare esclusivamente in compensazione e che può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Le procedure per la concessione del contributo saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)

E' istituito un Fondo dei Fondi - denominato "*Fondo Ripresa Resilienza Italia*" - con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti.

Il fondo è finalizzato a finanziare l'attuazione delle linee progettuali relative ai Piani urbani integrati (M5C2, intervento 2.2b) e allo Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (M1C3 intervento 4.2.3) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per rendere immediatamente operativo il Fondo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti in qualità di soggetto gestore.

Inoltre, con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del Fondo alla Banca Europea per gli Investimenti e vengono definite le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca stessa, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i settori target in cui investire, nonché i compiti ed i poteri di un Comitato per gli Investimenti di nuova istituzione (composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, e costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento).

Una quota del Fondo Ripresa e Resilienza Italia, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in *equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi sopra citati.

Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, per la sezione denominata Fondo per il Turismo Sostenibile costituita nell'ambito del Fondo Ripresa Resilienza Italia con una dotazione di 500 milioni di euro, è prevista una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

2. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti (art. 9, comma 1 e commi 3-18)

Con il comma 1 la data di ultimazione della spesa dei programmi operativi complementari viene posticipata al 31 dicembre 2026. Le risorse possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I commi da 3 a 5 prevedono che, al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo, le amministrazioni pubbliche possono, tramite apposite convenzioni o programmi di ricerca (da pubblicare sui propri siti internet istituzionali), promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

I commi 6 e 7 prevedono che, per consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli Enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Le risorse erogate come anticipazioni, sono tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria del MEF, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, con il comma 8 viene istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, composto dal Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istat, un rappresentante della Corte dei conti. Con il comma 9 viene istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato una apposita Unità di missione, che svolge anche segreteria tecnica per le attività di istruttoria e di segreteria a supporto del Comitato scientifico.

I commi 10 e 11 prevedono la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare la propria struttura con assunzione di nuovo personale tramite concorso o tramite convenzioni con Università ed Enti di ricerca.

I commi da 12 a 18 sono relativi alle disposizioni finanziarie e standard contabili da adottare da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Misure per la riduzione dei tempi di pagamento della PA (art. 9, comma 2)

Con la finalità di promuovere la tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, vengono apportate modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, la modifica del comma 861, consente agli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare, sulla base dei propri dati contabili, l'indicatore relativo al debito commerciale residuo maturato, previa comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute agli operatori economici, dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti. Tale procedura può applicarsi anche alle amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE. Rimane ferma la preventiva verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La modifica del comma 862 consente alle citate amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria di effettuare stanziamenti sul Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio. Gli stanziamenti sul predetto Fondo sono previsti nel caso in cui le amministrazioni presentano significativi ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.

Con la modifica del comma 871, si prevede l'acquisizione di ulteriori informazioni contabili per la programmazione delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nello specifico, per gli enti che calcolano gli indicatori di ritardo dei pagamenti sulla base dei propri dati contabili, oltre alle informazioni relative alle fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, dovranno essere prese in considerazione anche le informazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

4. Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR (art. 23)

Come previsto dalla lettera d) del comma 178 della legge 178 del 2020, Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPRESS l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Il comma 1 in commento amplia tale possibilità, permettendo al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di proporre il finanziamento, oltre che degli interventi di immediato avvio dei lavori, anche per il completamento di interventi in corso, fermo restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Risorse idriche (art. 16)

L'articolo intende favorire l'incentivazione dell'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. I criteri di incentivazione e sostegno (comma 1) saranno definiti con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 2 riguarda il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si specifica che il Piano stesso è a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e che sarà adottato con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa dei Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi. Viene precisato, inoltre, che con i medesimi decreti saranno disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni, le rimodulazioni e il monitoraggio degli interventi.

Incrementate, infine, le sanzioni per i casi di derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. In particolare è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria ordinaria (che dal minimo di 3.000 euro al massimo di 30.000 euro passa da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 40.000 euro). Nei casi di particolare tenuità la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro è stata elevata da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.000 euro.

2. Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17)

L'articolo disciplina il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (ossia quei siti potenzialmente contaminati in cui non è stato avviato o non si è concluso l'iter di bonifica) al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. Si stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti, con decreto di natura non regolamentare, tale Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 "Tutela del Territorio e della risorsa idrica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18)

L'articolo è volto a ridurre i tempi del procedimento di Valutazione ambientale strategica e, in particolare, le tempistiche (che si dimezzano da 90 a 45 giorni) della consultazione relativa al rapporto preliminare sui possibili impatti del piano o programma di intervento. Si ricorda che tale consultazione è aperta ai soli soggetti competenti in materia ambientale.

Ridotto anche il tempo della consultazione aperta al pubblico prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 che, da 60 giorni, passa a 45 giorni. Si riduce, pertanto, il termine dalla pubblicazione dell'avviso del piano o del programma proposto entro cui chiunque può prendere visione della proposta e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta o in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19)

L'articolo 19 mira ad assicurare una corretta gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici sulla base del presupposto che il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato.

In particolare viene previsto che, nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) o di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provveda in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria (prevista dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale

verifica della documentazione che attesti l'avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20)

La disposizione interviene su tre misure, introdotte dalle leggi di bilancio 2019 (L. 145/2018) e 2020 (L.160/2019) e relative a contributi statali per investimenti dei comuni, con riferimento all'utilizzo delle risorse confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, viene stabilito che i comuni beneficiari di tali contributi debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR in materia di gestione, controllo, valutazione, comunicazione, informazione e monitoraggio.

Con riferimento ai finanziamenti previsti dalla L. 160/2019 (art. 1, commi 29-37) per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, totalmente confluiti nel PNRR, viene ora stabilito che i comuni beneficiari debbano destinare una quota pari o superiore al 50 per cento del contributo ad interventi di efficientamento energetico; conseguentemente, sarà possibile destinare allo sviluppo territoriale una quota del contributo inferiore al 50 per cento. Viene stabilito, altresì, che i lavori finanziati nel triennio 2022-2024 debbano essere completati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al contributo e che il saldo finale verrà erogato soltanto previa verifica della completa alimentazione dei sistemi di monitoraggio previsti dal PNRR.

Con riferimento ai contributi introdotti dalla L. 160/2019 (art. 1, commi 42-43) per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ora confluiti nel PNRR per le annualità dal 2021 al 2026, è prevista un'integrazione delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2024 con un incremento complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

Con riferimento ai contributi previsti dalla L. 145/2018 (art. 1, commi 139-148) per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ora confluiti nel PNRR per le annualità 2021 e 2022, viene stabilito che i lavori debbano essere conclusi entro il 31 marzo 2026.

2. Piani integrati (art. 21)

Con l'articolo in esame viene avviata l'attuazione della linea progettuale "Piani integrati", prevista dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR e di competenza del Ministero dell'Interno. Tali piani sono stati introdotti, con orizzonte temporale al 2026, al fine di favorire l'inclusione sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere lo sviluppo delle smart cities delle Città Metropolitane. Le risorse dedicate sono pari a circa 2,5 miliardi di euro a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia a cui si aggiungono, per gli anni dal 2021 al 2024, ulteriori 210 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La misura in esame prevede che la ripartizione delle risorse tra città metropolitane venga effettuata tenendo conto della popolazione e dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (ISVM). Viene stabilito che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le città metropolitane individuano e presentano al Ministero dell'interno i progetti integrati finanziabili – di importo minimo pari a 50 milioni di euro – riguardanti il recupero di aree ed edifici pubblici per finalità di interesse pubblico, il miglioramento del decoro urbano e del tessuto socio-ambientale, il sostegno a progetti di mobilità ed energia legati alle smart cities. Per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno assegna le relative risorse ai soggetti attuatori, con i quali viene siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" che disciplina, tra gli altri, i termini di inizio e fine lavori, la cui conclusione deve comunque avvenire entro marzo 2026.

Infine, per dare attuazione alla linea progettuale del PNRR denominata "Piani Integrati – Fondo di fondi della BEI" (M5C2 – Intervento 2.2b), con l'articolo in esame viene prevista la costituzione di una apposita sezione nel Fondo Ripresa Resilienza Italia (di cui all'art. 8 della presente nota), con una dotazione di 272 milioni di euro. Il PNRR prevede che tali risorse siano dedicate a progetti di rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l'inclusione sociale mirando, in particolare, ad attrarre finanziamenti privati, attuare investimenti a lungo termine, sviluppare canali di prestito alternativi, accelerare la transizione verde. I soggetti privati, attraverso il Fondo, possono partecipare ai progetti integrati nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento, ed è prevista per i soggetti attuatori la possibilità di accendere mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti e sistema bancario per il cofinanziamento dei progetti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

1. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende (art. 47)

L'articolo 47 modifica l'art. 34-bis del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che disciplina l'istituto del controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 1, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale – ossia quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche possa agevolare in via occasionale l'attività di persone nei cui confronti è stata applicata, o anche solo proposta, una misura di prevenzione personale o patrimoniale di cui agli articoli 6² e 24³ del codice antimafia, nonché di soggetti sottoposti a procedimento

² Si ricorda che l'articolo 6 del codice antimafia dispone quanto segue: "1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale."

³ Si ricorda che l'articolo 24, comma 1 del codice antimafia dispone quanto segue: "Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa

penale per una serie di delitti⁴, considerati indici di infiltrazione mafiosa (cd reati spia) – e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

Rispetto alla suddetta disciplina, l'articolo 47 del decreto in esame prevede adesso che:

- nel caso in cui siano state applicate le misure amministrative di prevenzione collaborativa, previste dal nuovo art. 94-bis introdotto dal presente decreto, il tribunale valuta se sostituirle con il controllo giudiziario, a tal fine nominando un giudice delegato e un amministratore giudiziario;
- nell'ambito del procedimento finalizzato all'esame, da parte del Tribunale competente, della richiesta di applicazione del controllo giudiziario formulata da parte delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento, il Tribunale dovrà sentire, non solo il procuratore distrettuale competente, ma anche il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva;
- il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria (di cui all'art. 34) o il controllo giudiziario (di cui all'art. 34-bis), sospende sia il termine previsto per il rilascio dell'informazione antimafia sia gli effetti della stessa interdittiva, se già adottata. Il medesimo provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto, dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.

2. Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia (art. 48)

L'articolo 48 modica gli articoli 92 e 93 del Codice delle leggi antimafia.

Si evidenziano, di seguito, **le modifiche all'art. 92**, relativo ai termini per il rilascio delle informazioni antimafia, nel quale, oltre a precisare la rubrica (che diviene ora: "procedimento di rilascio delle informazioni antimafia"), si introduce una nuova procedura in contraddittorio con i soggetti interessati.

Mentre fino ad oggi l'informazione antimafia interdittiva era comunicata dal prefetto entro 5 giorni dalla sua adozione all'impresa o all'associazione, dal 7 novembre 2021, il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte (quando cioè dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o un tentativo di infiltrazione mafiosa), ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, ovvero per procedere all'applicazione delle misure della prevenzione collaborativa di cui al nuovo art 94-bis, e

giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti."

⁴ Si tratta in particolare dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis del codice antimafia, ovvero dei delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, omettendo tutti quegli elementi che potrebbero pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Insieme alla comunicazione viene anche assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, che resta disciplinata dall'art. 93 del Codice antimafia.

Anche questa comunicazione sospende, dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2 (rilascio dell'informazione entro trenta giorni dalla data della consultazione).

Si evidenzia che, nel periodo tra la ricezione della comunicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.

Al termine della procedura in contraddittorio sopra evidenziata, il prefetto, se non rilascia l'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa (art. 94-bis), dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato con pec o strumento analogo, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato con gli stessi termini (5 giorni) e modalità (pec), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, in questo caso, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese (art. 32, comma 10, DL 90/2014) e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'ANAC.

Per quanto riguarda invece **l'articolo 93 del Codice antimafia**, in materia di "poteri di accesso e accertamento del prefetto", e in particolare il comma 7, relativo alla fase di audizione, si dispone che il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite anche nel corso dell'accesso nei cantieri, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, se non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che potrebbero essere suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

3. Prevenzione collaborativa (art. 49)

L'articolo 49 introduce, nel Codice antimafia, un nuovo articolo (94-bis) che disciplina le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale.

Si prevede adesso che il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

- a) adozione ed efficace attuazione delle misure organizzative, anche sul modello di quelle indicate nella normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) idonee a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale (modelli di organizzazione dell'ente, vigilanza, ecc);
- b) obbligo di comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;
- c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;
- d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione e per i finanziamenti sopra indicati, osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della L. n.136/2010 - cioè i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche - le modalità ivi indicate per assicurarne la tracciabilità.

Il prefetto, inoltre, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui sopra, spetta un compenso, i cui oneri sono a carico dell'impresa, società o associazione.

Le misure di prevenzione collaborativa, cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario con la nomina, da parte del tribunale, di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, ma del periodo della loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

Alla scadenza del termine di durata delle misure di prevenzione collaborativa, il prefetto, se accerta il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Le misure di prevenzione collaborativa sono annotate in un'apposita sezione della banca dati unica (art. 96 Codice antimafia), a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Infine si prevede che le disposizioni sulla prevenzione collaborativa siano applicate anche ai procedimenti amministrativi per i quali, al 7 novembre 2021, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ma non sia stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni (art. 33)

Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (cd "Nucleo PNRR Stato-Regioni).

Il predetto organismo – che opererà fino al 31 dicembre 2026 – ha il compito di garantire al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico necessario per la realizzazione delle attività volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR.

In particolare: cura l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; presta supporto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia autonoma, denominato "progetto bandiera"; presta attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni (di cui alla legge n.158/2017) e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; condivide con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio le informazioni raccolte e comunica, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui al precedente punto.

2. Fondi per il rilancio del sistema sportivo (art. 46)

Viene disposto il riconoscimento per l'anno 2021 di un contributo, pari ad euro 27.200.000, in favore di Sport e Salute S.p.a., ai fini del finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Le risorse stanziare per il riconoscimento di tali contributi derivano dalla corrispondente riduzione – rispetto alla dotazione originaria di 50 milioni per il 2021 - del Fondo istituito, con la Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), per il riconoscimento dell'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con

riferimento ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.